

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 326/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽²⁾ stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione sulla base della nomenclatura combinata.

(2) Secondo la nomenclatura per le restituzioni, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all'esportazione se soddisfano i requisiti minimi quanto alla materia secca e alle materie grasse del latte. Un particolare tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri non beneficia della restituzione, pur soddisfacendo i suddetti requisiti, poiché non rientra nell'attuale sistema di classificazione della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione. Tenuto conto dell'importanza di tale formaggio per l'industria casearia, è opportuno aggiungere i codici di prodotto che consentano a tale formaggio di essere classificato nella nomenclatura per le restituzioni all'esportazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1282/2006, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾. I riferimenti che figurano nelle note 4 e 14 dell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 devono essere pertanto aggiornati.

(4) Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3846/87.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per la Commissione
Il presidente
 José Manuel BARROSO

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

1) La seguente voce è inserita dopo il testo del codice NC «ex 0406 90 27»:

«ex 0406 90 29	— — — Kashkaval:			
	— — — — fabbricato esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:	42	50	0406 90 29 9100
	— — — — fabbricato esclusivamente con latte di vacca	44	45	0406 90 29 9300»

2) Alla lettera b) delle note 4 e 14, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).».
